

COMUNE DI ARZIGNANO



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

**approvato con delibera consiglio n°16 del 27.03.2003
modificato con delibera consiglio n°4 del 25.02.2005**

INDICE

	pagine
<i>Premessa</i>	5
<i>TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE</i>	6
Articolo 1 - Oggetto competenze e limiti del Regolamento	6
Articolo 2 - Definizioni	6
Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti	8
Articolo 4 - Esclusioni	9
Articolo 5 - Finalità del regolamento	9
Articolo 6 - Competenze del Comune	10
Articolo 7 - Ambiti ottimali di raccolta	11
Articolo 8 - Divieti ed obblighi generali.....	11
<i>TITOLO 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO PER GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTI E PROMUOVERNE IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO</i>	13
Articolo 9 - Flussi di rifiuto raccogliibili.....	13
Articolo 10 - Organizzazione del servizio di raccolta e conferimento.....	14
Articolo 11 - Isole ecologiche.....	18
Articolo 12 - Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti (beni durevoli, rifiuti sanitari, veicoli a motore, oli e grassi vegetali e animali esausti, beni in polietilene) .	18
Articolo 13 - Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento	19
Articolo 14 - Estensione del servizio di raccolta.....	19
Articolo 15 - Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti	19
Articolo 16 - Campagne di sensibilizzazione e informazione	19
Articolo 17 - Ordinanze e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento	20
Articolo 18 - Obbligo di riciclaggio (o compostaggio). Commercializzazione dei residui recuperabili.....	20
Articolo 19 - Gestione dei rifiuti in centri commerciali integrati.....	20

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI NECESSARIE A OTTIMIZZARE LE FORME DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DA IMBALLAGGIO IN SINERGIA CON ALTRE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI.....	23
Articolo 20 - Definizioni e classificazioni.....	22
Articolo 21 - Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio.....	24
TITOLO 4 - L'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI.....	26
Articolo 22 - I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani.....	25
Articolo 23 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.....	26
TITOLO 5 - NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI	28
Articolo 24 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli	27
Articolo 25 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore	27
Articolo 26 - Rapporti con il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti	27
Articolo 27 - Rapporti con il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.....	28
TITOLO 6 - LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE.....	30
Articolo 28 - Gestione dello spazzamento	29
TITOLO 7 - NORME PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....	31
Articolo 29 - Oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali.....	30

TITOLO 8 - L'IMPOSTAZIONE DELLA MANOVRA TARIFFARIA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, CON I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E LE MODALITA' DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI..... 32

Articolo 30 - Soppressione della tassa Rsu31

Articolo 31 - Istituzione della tariffa31

Articolo 32 - Articolazione e commisurazione della tariffa31

Articolo 33 - Modalita' di calcolo della tariffa33

Articolo 34 - Zone di effettuazione del servizio.....36

Articolo 35 - Soggetti passivi.....36

Articolo 36 - Esclusioni37

Articolo 37 - Inizio, cessazione e variazione dell'assoggettamento a tariffa.....37

Articolo 38 - Locali ed aree non tenuti al pagamento della tariffa.....37

Articolo 39 - Computo della base imponibile della parte fissa della tariffa.....38

Articolo 40 - Agevolazioni e riduzioni38

Articolo 41 - Denunce39

Articolo 42 - Accertamento e controllo.....40

Articolo 43 - Modalità di determinazione, pagamento e riscossione della tariffa.....41

Articolo 44 - Rimborsi.....41

Articolo 45 - Divieti.....41

Articolo 46 - Sanzioni.....43

Articolo 47 - Obblighi degli uffici comunali43

TITOLO 9 - ABROGAZIONI..... 45

Articolo 48 - Abrogazioni.....44

ALLEGATO 1 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.....46

Premessa

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e assimilati con diritto di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente.

Con il presente Regolamento si disciplina la gestione dei rifiuti urbani, garantendone la tutela igienico - sanitaria di tutte le fasi, stabilendo:

1. disposizioni generali, definizioni e competenze del Regolamento (TITOLO 1);
2. le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto (specificando le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di avviarli al recupero e allo smaltimento), per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il riciclaggio e il recupero (TITOLO 2);
3. le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare (TITOLO 3);
4. l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (TITOLO 4);
5. norme per la gestione di particolari categorie di rifiuti (TITOLO 5);
6. norme per la gestione dello spazzamento e di altri servizi comunali di carattere ambientale (TITOLO 6);
7. norme per la gestione dei rifiuti speciali (TITOLO 7);
8. l'impostazione della manovra tariffaria per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, con i criteri di determinazione della tariffa (TITOLO 8);
9. le abrogazioni e le norme transitorie (TITOLO 9).

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 - Oggetto competenze e limiti del Regolamento

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.n°22/97 e ad esso adegua ed unifica tutte le disposizioni precedenti in materia di gestione di rifiuti.
2. Il Regolamento ha per oggetto:
 - 1) norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento rifiuti;
 - 2) norme atte a determinare, fin dal conferimento, le modalità di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, a partire dalla differenziazione dei flussi onde favorire il recupero di materia ed energia dal trattamento dei rifiuti e favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti pericolosi;
 - 3) norme per la determinazione delle modalità di gestione dei rifiuti da imballaggio stabilendo le modalità di raccolta che sono a carico del servizio pubblico (per gli imballaggi primari ed eventualmente secondari e terziari) e individuando obblighi a carico di ciascun operatore economico e modalità di pagamento da parte dei produttori e dei distributori (ai sensi dell'art. 36, comma 2, punto a) del D.Lgs.n°22/97);
 - 4) criteri per l'assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani;
 - 5) norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
 - 6) modalità e periodicità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico e fornisce indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.

Articolo 2 - Definizioni

1. *Per rifiuto* si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all'allegato A del D.Lgs.n°22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. *Per produttore si intende* la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre - trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
3. *Per detentore si intende* il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
4. *Per gestione si intende* la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli

impianti di smaltimento dopo la chiusura.

5. *Per raccolta si intende* l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

6. *Per raccolta differenziata si intende* quella idonea a raggruppare i rifiuti urbani per flussi merceologicamente omogenei, a partire alla frazione organica umida, destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

7. *Per smaltimento si intendono* le operazioni previste all'allegato B del D.Lgs.n°22/97.

8. *Per recupero si intendono* le operazioni previste all'allegato C del D.Lgs.n° 22/97.

9. *Per spazzamento si intende* l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.

10. *Per stoccaggio si intendono* le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di cui al punto D15 dell'allegato B al D.Lgs.n°22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al D. Lgs.n°22/97.

11. *Per deposito temporaneo si intende* il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;
- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

12. *Per bonifica si intende* qualsiasi intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area.

13. *Per messa in sicurezza si intende* ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.

14. *Per combustibile da rifiuti si intende* il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possiede caratteristiche specificate da apposite norme tecniche.
15. *Per compost da rifiuti si intende* il prodotto ottenuto dal compostaggio delle frazioni organiche, nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne i contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dai precedenti, assimilati ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), così come individuati ai sensi dell'articolo 45 comma 4 del D.Lgs.n°22/97.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

3. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs.n°22/97.

Articolo 4 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
 - a) i rifiuti radioattivi;
 - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare in materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
 - g) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 25/10/1999 n.471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

Articolo 5 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento costituisce la cornice normativa entro la quale si svolgono le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.
2. Il Comune ha l'obbligo di perseguire:
 - a) la raccolta selezionata dei rifiuti riutilizzabili, individuandone le destinazioni di riutilizzo;
 - b) la raccolta differenziata dei rifiuti recuperabili, che vanno canalizzati in ordine di preferibilità:
 - b.1) verso il riciclaggio e il compostaggio, con recupero di materia;
 - b.2) verso il recupero energetico;
 - c) la raccolta dei rifiuti non recuperabili, da avviare a smaltimento e/o trattamento controllati.
3. Il Comune deve raggiungere e superare gli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti dal D.Lgs.n°22/97.
4. Per quanto riguarda i rifiuti speciali e tossico nocivi i produttori sono tenuti ad uno smaltimento controllato a norma di legge, cercando di privilegiare le forme possibili di recupero.

Articolo 6 - Competenze del Comune

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme previste dalla normativa vigente.
2. Esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani attraverso il seguente Regolamento, che stabilisce tra l'altro:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto, per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuoverne il recupero, garantendo una distinta e adeguata gestione dei rifiuti pericolosi e di quelli da esumazione ed estumulazione, una volta individuati col Decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con quello della sanità, di cui all'art. 45, comma 4., punto b) del D.Lgs.n°22/97;
 - c) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - d) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - e) l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (fatto salvo che sono comunque considerati urbani i rifiuti "esterni", provenienti da spazzamento o giacenti su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, rive corsi d'acqua, ecc.).
3. E' competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'art.17 del D. Lgs.n°22/97.
4. Nella gestione dei rifiuti il Comune può avvalersi della collaborazione del volontariato.
5. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati.
6. La privativa comunale non si applica:
 - a) alle attività di recupero dei rifiuti di cui al comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs.n°22/97 (Accordi di programma con Ministero Ambiente e Industria per operazioni di recupero in zona industriale);
 - b) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
7. Al Comune competono le seguenti attività:
 - a) lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Rsu), in tutte le singole fasi, compresa la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico;
 - b) l'organizzazione della raccolta per flussi differenziati costituisce la fase primaria del ciclo unico integrato di smaltimento finalizzata a perseguire il riciclo di materia, la produzione di energia, la produzione di ammendante organico, la limitazione della produzione di rifiuti da trattare in modo distruttivo, lo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri Rsu;

c) lo studio degli strumenti urbanistici in relazione alle esigenze del servizio di smaltimento rifiuti, quali ad esempio:

- l'individuazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento e il corretto inserimento nel tessuto urbano di cassonetti, cassoni o altri contenitori (che hanno i requisiti di "arredo urbano obbligatorio");

- l'individuazione di apposite aree funzionali allo smaltimento dei rifiuti, che, in accordo con la pianificazione di livello di Ambito Territoriale Ottimale ai sensi dell'articolo n°23 del D.Lgs. n°22/97, potranno essere:

- aree potenzialmente sito di discariche e/o impianti di trattamento (con particolare attenzione a quelli di compostaggio) perseguendo l'obiettivo del risanamento ambientale assieme a quello di un corretto trattamento dei rifiuti;
- aree sulle quali localizzare centri di raccolta, stoccaggio provvisorio e primo trattamento dei rifiuti, al fine di favorire il riutilizzo, l'avvio al riciclo o alle necessarie forme di trattamento degli stessi;

d) la raccolta di tutti i dati inerenti alle attività di cui sopra per il successivo inoltro agli organi competenti;

e) l'attività educativa ed informativa nei confronti dei cittadini.

Articolo 7 - Ambiti ottimali di raccolta

1. L'art. 23 del D.Lgs.n°22/97 dispone che la gestione dei rifiuti urbani debba avvenire per ambiti territoriali ottimali. Ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti è quello provinciale, salvo che la Provincia faccia coincidere il sub-ambito ottimale con il Consorzio RSU - Bacino Vicenza 3 di cui il Comune di Arzignano fa parte.

Articolo 8 - Divieti ed obblighi generali

1. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato ed incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo e nel suolo è altresì vietata l'emissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee.

2. E' ammesso il collocamento lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti e negli orari stabiliti con apposito provvedimento del Sindaco, dei sacchi contenenti i rifiuti per i quali il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta "porta a porta" o il deposito degli appositi contenitori predisposti dal gestore del servizio di raccolta, nei quali è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati destinati secondo il presente regolamento o le disposizioni di servizio.

2. L'Amministrazione comunale attiva la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni possano costituire ipotesi di reato.

3. In caso di accertata inadempienza, l'organo competente, con propria ordinanza

motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, l'Amministrazione comunale provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi sul soggetto responsabile una volta individuato.

5. I produttori di Rsu sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente regolamento o nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.

6. Gli esercizi commerciali che danno vita al mercato settimanale all'aperto devono obbligatoriamente lasciare pulita l'area messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale al termine dell'orario di vendita e posizionare i rifiuti nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.

7. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

TITOLO 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO PER GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTI E PROMUOVERNE IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO

Articolo 9 - Flussi di rifiuto raccogliibili

1. Nell'ambito dei rifiuti urbani di cui all'art 3, comma 2, l'organizzazione del servizio di raccolta prevede la separazione dei seguenti flussi di rifiuto:

RIFIUTI URBANI RICICLABILI (RUR)

- carta e cartoni da utenze domestiche ed assimilate alle domestiche
- imballaggi in carta e cartone da utenze commerciali
- imballaggi primari in vetro, metallo e plastica
- prodotti tessili e abiti
- altri materiali riciclabili

RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PERICOLOSI (RUAP)

- vernici, inchiostri, adesivi
- solventi
- prodotti fotochimici
- pesticidi
- tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio

RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NON CLASSIFICATI PERICOLOSI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (RUANP)

- oli e grassi vegetali
- medicinali
- batterie e pile
- altri tipi di metalli
- altri tipi di plastica
- legno

RIFIUTI UMIDI

Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:

- rifiuti organici domestici;
- rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva);
- rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri)

RIFIUTI SECCHI

I rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate

ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
- rifiuti di particolari categorie di cui al titolo 5.

Articolo 10 - Organizzazione del servizio di raccolta e conferimento

1. Le attività di smaltimento dei Rsu sono svolte dal Comune secondo modalità atte ad assicurare la raccolta differenziata. Il sistema deve essere finalizzato a responsabilizzare i cittadini fin dal momento della produzione e del conferimento.

Le frequenze di raccolta porta a porta e lo smaltimento dei materiali dalle isole ecologiche sono determinati dai capitolati di servizio e modificati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale e, qualora previsto da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal Responsabile del Servizio. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza, urgenti ed indifferibili, il Sindaco può provvedere con propria ordinanza ai sensi della normativa vigente.

2. L'organizzazione dei servizi di raccolta secondo la diversa tipologia dei rifiuti è la seguente:

2.1 RIFIUTI URBANI RICICLABILI (RUR)

2.1.1 Carta e cartoni da utenze domestiche ed assimilate alle domestiche:

- Raccolta porta a porta.

La carta ed il cartone devono essere conferiti dagli utenti ben piegati e legati senza utilizzare leganti in plastica o metallici. In alternativa la carta e cartoni possono essere conferiti all'interno di uno scatolone o all'interno di un sacco di carta. L'utenza è tenuta a posizionare il materiale lungo la pubblica via esclusivamente la sera precedente il giorno del passaggio del servizio di raccolta, non prima delle ore 21.00. Particolari orari di conferimento sono previsti per le vie del centro storico.

È inoltre consentita la consegna diretta presso l'isola ecologica custodita durante gli orari di apertura della stessa.

2.1.2 Imballaggi in carta e cartone da utenze commerciali:

- Raccolta di prossimità.

Le utenze commerciali possono usufruire del servizio di raccolta imballaggi in carta e cartone che viene effettuato con frequenza settimanale conferendo il materiale ben piegato ed imballato senza utilizzare materiali estranei alla carta. Il servizio viene effettuato ogni martedì nei punti e secondo gli orari comunicati ai commercianti stessi a cura dell'Ufficio Ambiente.

È inoltre consentita la consegna diretta presso l'isola ecologica custodita durante gli orari di apertura della stessa.

2.1.3.1 Imballaggi primari in plastica:

- Raccolta porta a porta;

Gli imballaggi primari in plastica dovranno essere conferiti dagli utenti all'interno di sacchetti in polietilene di colore azzurro trasparente. Non sono ammessi sacchetti di altri colori. L'utenza è tenuta a posizionare il materiale lungo la pubblica via esclusivamente la sera precedente il giorno del passaggio del servizio di raccolta, non prima delle ore 21.00. Particolari orari di conferimento sono previsti per le vie del centro storico.

È inoltre consentita la consegna diretta presso l'isola ecologica custodita durante gli orari di apertura della stessa.

2.1.3.2 Imballaggi primari in vetro e metallo (alluminio, acciaio e banda stagnata):

- Raccolta in contenitori stradali (campane).

È consentita la consegna diretta presso l'isola ecologica custodita durante gli orari di apertura della stessa.

2.1.4 Prodotti tessili e abiti:

- Consegna diretta presso l'isola ecologica custodita durante gli orari di apertura della stessa.
- Sono consentite raccolte porta a porta da parte di associazioni di volontariato.

2.1.5 Altri materiali riciclabili:

- Consegna diretta presso l'isola ecologica custodita durante gli orari di apertura della stessa.
- Sono consentite raccolte porta a porta da parte di associazioni di volontariato.

2.2 RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PERICOLOSI (RUAP)

2.2.1 Vernici, inchiostri, adesivi:

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;
- consegna diretta presso l'isola ecologica.

2.2.2 Solventi:

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;
- consegna diretta presso l'isola ecologica.

2.2.3 Prodotti fotochimici:

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;
- consegna diretta presso l'isola ecologica.

2.2.4 Pesticidi da attività hobbistiche:

- consegna diretta presso l'isola ecologica.

2.2.5 Tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio:

- consegna diretta presso l'isola ecologica.

2.3 RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NON CLASSIFICATI PERICOLOSI

PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (RUANP)

2.3.1 Oli e grassi e vegetali:

- consegna diretta presso l'isola ecologica.

2.3.2 Medicinali:

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;
- consegna diretta presso l'isola ecologica.

2.3.3 Batterie e pile:

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;
- consegna diretta presso l'isola ecologica.

2.3.4 Altri tipi di metalli:

- consegna diretta presso l'isola ecologica.

2.3.5 Altri tipi di plastica:

- consegna diretta presso l'isola ecologica.

2.3.6 Legno:

- consegna diretta presso l'isola ecologica.

2.4 RIFIUTI UMIDI

2.4.1 Rifiuti organici domestici:

- Raccolta porta a porta.

I rifiuti organici domestici (Umido) devono essere conferiti dagli utenti all'interno di sacchetti chiusi biodegradabili (mater-bi). E' ammessa l'utilizzazione di pattumiere con capacità fino a 20 litri o di contenitori con capacità maggiore purché dotati di aggancio a rastrelliera. Il servizio di raccolta ha frequenza di due volte alla settimana nel periodo 1° settembre - 31 maggio, tre volte alla settimana dal 1° giugno al 31 agosto. L'utenza è tenuta a posizionare i rifiuti organici lungo la pubblica via esclusivamente la sera precedente il giorno del passaggio del servizio di raccolta non prima delle ore 21.00. Particolari orari di conferimento sono previsti per le vie del centro storico.

Non è consentita la consegna diretta presso l'isola ecologica custodita.

E' consentito il compostaggio domestico.

2.4.2 Rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva):

Le modalità e le frequenze di raccolta dei rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze sono le stesse previste per i rifiuti organici domestici. E' consentito l'utilizzo di contenitori a due ruote e/o cassonetti purché dotati di dispositivi di aggancio a rastrelliera.

E' consentito il compostaggio domestico.

2.4.3. Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri):

- E' consentito il compostaggio domestico;
- Consegna diretta presso l'isola ecologica.

I privati che eseguono la manutenzione del giardino sono tenuti a portare a propria cura i materiali vegetali di scarto (sfalci, potature, manutenzione siepi) presso l'isola ecologica custodita durante gli orari di apertura della stessa.

- Consegna, esclusivamente nei giorni e durante gli orari previsti, al servizio raccolta ingombranti e ramaglie effettuato mediante l'utilizzo di container itineranti e custoditi.

Gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.) e a canalizzarne il conferimento nei contenitori dedicati. Devono essere escluse le corone, troppo voluminose e frammiste a materiali estranei non compostabili.

3.5 RIFIUTI SECCHI

2.5.1. Raccolta porta a porta:

I rifiuti secchi non riciclabili devono essere conferiti dagli utenti all'interno di sacchetti in polietilene chiusi, di colore giallo e trasparenti. E' ammesso l'utilizzazione di pattumiere con capacità fino a 20 litri o di contenitori con capacità maggiore purché dotati di aggancio a rastrelliera. Il servizio di raccolta ha una frequenza di una volta alla settimana. L'utenza è tenuta a posizionare i rifiuti secchi non riciclabili lungo la pubblica via esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 21.00, del giorno del passaggio del servizio di raccolta. Particolari orari di conferimento sono previsti per le vie del centro storico.

Non è consentita la consegna diretta presso l'isola ecologica custodita.

2.5.2 Rifiuti secchi ingombranti:

Gli utenti sono tenuti a smaltire i rifiuti ingombranti, compresi i beni durevoli di cui all'art.44 del D. Lgs. N°22/1997, in uno dei seguenti modi:

- conferendoli direttamente presso l'isola ecologica custodita durante gli orari di apertura della stessa;
- conferendoli, esclusivamente nei giorni e durante gli orari previsti, al servizio raccolta ingombranti e ramaglie effettuato mediante l'utilizzo di container itineranti e custoditi;
- solo in casi eccezionali e per particolari utenze che si trovino in situazioni di disagio, può essere concesso l'intervento del servizio comunale per l'asporto domiciliare. In questo caso i materiali raccolti saranno portati all'isola ecologica custodita o presso la discarica consortile.

3.6 ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

2.6.1 Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani:

I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade sono raccolti a cura del Comune con propri uomini e mezzi secondo le frequenze e con le modalità previste all'art. 28, e avviati a discarica se non recuperabili e/o riciclabili.

2.6.2 I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni:

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono raccolti e gestiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, con particolare riguardo alla tutela igienico-sanitaria dei cittadini e degli operatori.

2.6.3 Rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità:

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (v. TITOLO 4) si integra con quello di raccolta dei rifiuti urbani ed ha quindi le modalità descritte più sopra per le varie frazioni, salvo diversa disposizione stabilita con specifico provvedimento.

Articolo 11 – Isole ecologiche

1. Il Comune istituisce e gestisce direttamente o in appalto a terzi le isole ecologiche.
2. Nelle isole ecologiche possono essere predisposti, secondo le specifiche esigenze di servizio, idonei contenitori per la raccolta differenziata dei seguenti rifiuti:
 - RUR (rifiuti urbani riciclabili);
 - RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi);
 - RUANP (rifiuti urbani e assimilati non classificati pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata);
 - Rifiuti umidi di giardini e parchi;
 - Rifiuti secchi ingombranti;
 - Rifiuti di particolari categorie.
3. Il conferimento di rifiuti nelle isole ecologiche deve avvenire nei giorni ed orari programmati per l'apertura e secondo le prescrizioni indicate dall'art.10 per ciascuna tipologia di rifiuto.

Articolo 12 - Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti (beni durevoli, rifiuti sanitari, veicoli a motore, oli e grassi vegetali e animali esausti, beni in polietilene)

1. La gestione dei rifiuti composti da beni durevoli (esempio: frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computers; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria ecc.) i rifiuti sanitari e i veicoli a motore (rifiuti speciali la cui gestione va sottoposta a particolari cautele), gli oli e i grassi vegetali e animali esausti, i beni in polietilene diversi dagli imballaggi, va fatta tenendo presente le indicazioni di cui al Titolo III "gestione di particolari categorie di rifiuti" del D.Lgs. n°22/1 997.
2. In particolare, i rifiuti costituiti da beni durevoli di cui all'art.44 del D. Lgs. n° 22/1997 contenenti CFC (frigoriferi, congelatori, condizionatori d'aria ecc.), se conferiti al servizio pubblico di raccolta, sono soggetti al pagamento di un corrispettivo determinato

annualmente con apposito provvedimento a titolo di recupero spese di bonifica.

Articolo 13 - Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento

1. Come disposto dall'art.21, comma 2, lettera f) del D.Lgs.n°22/97 i Comuni devono provvedere alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.

2. Le pesate vengono effettuate dalla ditta appaltatrice del servizio con le modalità previste e concordate in sede di affidamento del servizio stesso, in modo tale da garantire la certezza e la trasparenza delle operazioni di trasporto e trattamento dei rifiuti raccolti.

I bindelli di pesatura dovranno essere trasmessi, con cadenza minima mensile, all'Ufficio Ambiente del Comune di Arzignano.

Articolo 14 - Estensione del servizio di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio comunale.

2. La Giunta Comunale, o il Sindaco nei casi di indifferibilità ed urgenza, possono modificare l'ambito di raccolta di ogni tipologia di rifiuto per adeguare il servizio alle variate esigenze dell'utenza.

Articolo 15 - Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti

1. L'Amministrazione comunale incoraggia la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti (compostaggio domestico).

2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo bio-compostatore o gestione di cumulo o silos di compostaggio o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria (esempio: emissione di odori molesti o nocivi).

Articolo 16 - Campagne di sensibilizzazione e informazione

1. L'Amministrazione comunale cura, con il coordinamento dell'Ente responsabile del bacino qualora costituito, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Vanno organizzate in particolare tutte quelle iniziative finalizzate a preparare il consenso e la partecipazione attiva della popolazione, facendo capire che ognuno ha un ruolo e dei doveri verso la comunità nella gestione dei rifiuti, e che massimizzando il

recupero è possibile contenere i costi economici e ambientali della gestione dei rifiuti.

Articolo 17 - Ordinanze e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento

1. Le evoluzioni del sistema di gestione dei rifiuti urbani (introduzione di nuove raccolte e/o modifiche gestione Rsu) decise dalla Giunta Comunale o a mezzo di ordinanze del Sindaco dovranno indicare in modo preciso i necessari comportamenti che l'utenza dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.

2. Con i medesimi provvedimenti verranno indicate le sanzioni previste per l'utenza inadempiente, nei limiti fissati dall'art. 46, comma 4 del presente Regolamento.

Articolo 18 - Obbligo di riciclaggio (o compostaggio). Commercializzazione dei residui recuperabili

1. La/e ditta/e e i soggetti che svolgono il servizio di raccolta per flussi dei residui recuperabili devono provare all'Amministrazione Comunale che i materiali raccolti sono effettivamente avviati al riciclaggio (se riciclabili) e al compostaggio (frazione umida).

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a far pervenire all'Ufficio Ambiente del Comune copia della documentazione comprovante l'avvenuto avvio al recupero dei residui recuperabili consegnati (esempio: formulari di trasporto, bindelli di pesatura, fatture di pagamento/addebito ecc.)

3. Per quanto riguarda proprietà dei rifiuti e condizioni economiche fa fede quanto stabilito nei contratti d'appalto per l'affidamento dei servizi in oggetto.

Se non previsto in sede contrattuale, la proprietà dei rifiuti recuperabili e/o riciclabili, una volta raccolti, è assegnata alla ditta, alla cooperativa o alla associazione di volontariato che effettua la raccolta stessa.

Articolo 19 - Gestione dei rifiuti in centri commerciali integrati

1. I centri commerciali integrati, qualora esistenti all'interno del territorio comunale, devono organizzare in modo unitario e integrato la gestione dei rifiuti, mediante disposizioni volte a perseguire:

- la massima separazione delle varie frazioni dei rifiuti per flussi, onde massimizzarne riutilizzo, riciclaggio e recupero;
- la corretta applicazione delle disposizioni di legge relative alla gestione degli imballaggi e del rifiuto da imballaggio di cui al titolo II del D.Lgs. n°22/97;
- l'eventuale uscita dalla privativa comunale per le attività di recupero dei rifiuti assimilati di cui all'art. 21, comma 7 del D.Lgs. n°22/97;
- la concentrazione di rifiuti in appositi contenitori e/o aree di deposito all'uopo individuate in accordo con il comune e la ditta appaltatrice del servizio e controllate a

cura e spese del centro commerciale medesimo, al fine di agevolare l'economicità e l'efficienza del servizio secondo le prescrizioni comunali e nel rispetto della differenziazione e recupero dei materiali riciclabili evitando danni o compromissioni anche temporanee dell'ambiente.

Qualora in concomitanza di particolari manifestazioni o promozioni commerciali o trasformazioni di offerte al pubblico di servizi, il centro commerciale nel suo complesso preveda variazioni significative nella produzione dei rifiuti, deve preventivamente avvisare per iscritto, almeno trenta giorni prima della data dell'evento, il Sindaco ed il responsabile del servizio affinché siano adottate le misure necessarie ad affrontare le problematiche conseguenti. L'omissione di tale obbligo comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di legge, l'addebito a carico del centro commerciale delle maggiori spese che il Comune dovesse sostenere per lo smaltimento dei rifiuti e comunque per eliminare situazioni di compromissione ambientale, anche se temporanea.

2. La gestione unitaria e integrata dei rifiuti da parte dei centri commerciali integrati può avvenire:

- servendosi o meno del servizio comunale di raccolta per quanto riguarda le attività di recupero dei rifiuti assimilati e la gestione dei rifiuti di imballaggio;
- utilizzando in ogni caso il servizio comunale di raccolta per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti assimilati non recuperabili (con le modalità previste al precedente art. 10);
- in ogni caso la tariffa sarà pagata dalle singole attività insediate nel centro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, salvo che per gli spazi comuni per i quali provvederà il soggetto gestore.

3. Nell'ambito della gestione unitaria e integrata dei rifiuti i centri commerciali integrati possono provvedere direttamente alla realizzazione e gestione di centri di raccolta di imballaggi usati secondari e terziari e di rifiuti da imballaggio secondari e terziari.

4. Il non assicurare la gestione unitaria e integrata dei rifiuti di cui al presente articolo o il farlo con carenze che possano comportare costi aggiuntivi e/o disfunzioni organizzative alla gestione del servizio comunale di raccolta sarà sanzionato a norma di legge e del presente regolamento; verranno inoltre posti a carico del soggetto trasgressore i maggiori oneri e le spese aggiuntive inerenti e conseguenti la violazione che il Comune dovesse sostenere.

**TITOLO 3 - DISPOSIZIONI NECESSARIE A OTTIMIZZARE LE FORME DI
CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DA
IMBALLAGGIO IN SINERGIA CON ALTRE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DEI
RIFIUTI**

Articolo 20 - Definizioni e classificazioni

1. Si intende per:

- *imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati per lo stesso scopo;
- *imballaggio per la vendita o imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- *imballaggio multiplo o imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- *imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- *rifiuto da imballaggio*: ogni imballaggio o materiale da imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 2, comma 1, escluso i residui della produzione;
- *gestione dei rifiuti da imballaggio*: le attività di gestione di cui all'art. 2, comma 4;
- *produttori*: i fornitori di materiali da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale da imballaggio;
- *utilizzatori*: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

2. Per quanto qui non specificato, nella gestione dei rifiuti da imballaggio valgono le disposizioni di cui al Titolo II "Gestione degli imballaggi" del D.Lgs n°22 /1997.

3. Allo scopo di definire senza ambiguità l'attribuzione dei rifiuti da imballaggio alla categoria dei primari, secondari e terziari, il Comune può emanare ed aggiornare, in stretto legame con l'evoluzione della normativa nazionale in materia, un "Regolamento di classificazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio" generati sul proprio territorio.

Articolo 21 - Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio

1. Le attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio devono innanzitutto puntare alla riduzione di questi ultimi e in secondo luogo al loro riciclaggio.
2. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
3. Il costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti da imballaggio è sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori.
4. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
5. Per gli imballaggi primari (ad es.: contenitori per liquidi e materiali posti in vendita in contenitori di vetro, metallo, plastica ma anche contenitori mono-confezione di carta e cartone - es. biscotti, detersivi, pasta, ecc.) la responsabilità dell'organizzazione della raccolta differenziata (che deve essere selezionata dagli altri rifiuti di tipo domestico) è della pubblica amministrazione, mentre produttori e utilizzatori sono tenuti ad adempiere all'obbligo di raccolta dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, oltre che a finanziare le raccolte eseguite dal servizio pubblico. A tal fine costituiscono il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), che provvede tra l'altro alla ripartizione tra gli stessi dei costi delle operazioni di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero degli imballaggi primari effettuate dalle amministrazioni locali.
6. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi di raccolta differenziata che consentano ai consumatori di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio primario selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuto da imballaggio.
7. E' proibito immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.
8. Per la raccolta (su superfici private) degli imballaggi secondari e terziari, i produttori possono:
 - organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero (ma chi non è in grado di dimostrarne la capacità dovrà aderire ai consorzi di cui al punto successivo);
 - aderire ad uno dei Consorzi che vengono costituiti (ai sensi dell'art.40 del D.Lgs.n° 22/97) per ciascuna tipologia di materiale da imballaggio;
 - mettere in atto un sistema cauzionale (e in questo caso gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione sono esclusi dal calcolo per la ripartizione dei costi della raccolta differenziata di cui al comma 5).
9. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e

terziari ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari ed a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

10. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati (ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo e recupero) dei rifiuti da imballaggio.

TITOLO 4 - L'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 22 - I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani

1. Possono essere assimilati, ai fini della gestione, ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in ambito non domestico dalle attività di cui ai punti d), e), f) del comma 3 dell'art. 3 (cioè i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio).¹
2. La gestione dei rifiuti assimilati rientra di norma nella gestione dei rifiuti urbani, gestita con privativa comunale ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs. n°22/97.
3. Ai sensi dello stesso art. 21, comma 7 del D.Lgs.n°22/97, la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati. In tale caso i loro produttori dovranno organizzare autonomamente la gestione del proprio rifiuto recuperabile, dando obbligatoriamente comunicazione e dimostrazione documentale al Comune dell'avvenuto avvio al recupero, acquisendo così il diritto alla riduzione tariffaria di cui all'art. 40, comma 1 del presente Regolamento.
4. Le utenze artigianali che provvedono allo smaltimento a cura di Ditta autorizzata del rifiuto assimilato non recuperabile prodotto nelle superfici dove avviene l'attività produttiva unitamente a quello recuperabile, possono chiedere di essere esentate dal pagamento della quota variabile della tariffa per le superfici dove avviene l'attività produttiva stessa. Naturalmente la tariffa va pagata nelle due quote (parte variabile e parte fissa) per le superfici non attinenti la produzione (es.: mense, locali di servizio, uffici, magazzini). L'esenzione dall'obbligo al pagamento della quota variabile della tariffa avviene a seguito di presentazione di idonea documentazione della regolarità dell'avvenuto smaltimento (documentazione da presentare ogni anno). L'esenzione è nominativa, va rinnovata annualmente e avviene a seguito di apposito provvedimento.

¹ Questo significa che i rifiuti indicati nelle altre fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 (a) rifiuti da attività agricole ed agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.) sono e restano rifiuti speciali. Naturalmente restano urbani i rifiuti prodotti all'interno di presidi impiantistici in cui si producono rifiuti speciali non attinenti la produzione (es.: mense, locali di servizi, uffici, magazzini).

Articolo 23 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, ai sensi del comma 1 del precedente articolo, ai rifiuti urbani avviene per qualità e per quantità.

A. **Criteri qualitativi:** sono considerati rifiuti assimilati agli urbani (fino alla verifica con i criteri determinati dallo Stato ai sensi dell'art. 18. Comma 2. lettera d) del D.Lgs.n°22/97) i rifiuti speciali non pericolosi elencati nella Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 al n°1.1.1. lettera a) in quanto presentano aspetti qualitativi e composizioni merceologiche analoghi a quelli dei rifiuti urbani con le seguenti esclusioni:

- pelle e simil-pelle
- materiali vari in pannelli di legno gesso plastica e simili.

Nel caso in cui i rifiuti sopra indicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi della normativa vigente non possono essere considerati assimilati ai rifiuti urbani se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

B. **Criteri quantitativi:** L'assimilabilità quantitativa dei rifiuti di cui al punto A ai rifiuti urbani viene stabilita e variata, sulla base di appositi provvedimenti, in funzione della capacità di gestione del servizio pubblico di raccolta. Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento le soglie quantitative sono quelle identificate nell'allegato 1 del presente regolamento.

TITOLO 5 - NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 24 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli

1. I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente. Soltanto in subordine, essi vanno conferiti all'isola ecologica custodita, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del presente Regolamento per i beni durevoli contenenti CFC.

2. Qualora si realizzassero accordi di programma quali quelli previsti dai comma 2. e 3. dell'art 44 del D.Lgs.n°22/97, i soggetti ad essi interessati potranno far riferimento ai gestori dell'isola ecologica custodita o proporre forme alternative di gestione, la cui implementazione va peraltro subordinata all'accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, e con facoltà del Consiglio Comunale di estendere le tipologie interessate, sono sottoposte alle disposizioni del presente articolo i seguenti beni durevoli:

- frigoriferi;
- surgelatori e congelatori;
- computer e televisori;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria.

Articolo 25 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore

1. La gestione dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (che sono rifiuti speciali) deve avvenire nelle forme previste dagli art. 45 e 46 del D.Lgs.n°22/97.

Articolo 26 - Rapporti con il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti

1. Il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (di cui all'art. 47 del D.Lgs.n°22/97) deve assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti consegnati dalle utenze domestiche alle piazzole ecologiche comunali.

2. Chiunque detenga in ragione della propria attività oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a stoccare gli stessi presso la propria attività e in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento in attesa del

conferimento al Consorzio, e non può conferire i materiali presso l'isola ecologica custodita.

Articolo 27 - Rapporti con il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene

1. A partire dalla data di operatività delle operazioni di raccolta, riciclaggio e altre forme di recupero dei beni in polietilene diversi dagli imballaggi di cui all'art.35, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs.n°22/97, l'Amministrazione Comunale può istituire forme di raccolta dei rifiuti generati da detti beni presso l'isola ecologica custodita.

TITOLO 6 - LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE

Articolo 28 - Gestione dello spazzamento

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua raccolti al servizio pubblico, sono smaltiti in discarica autorizzata, salvo diverso trattamento richiesto dalla natura del rifiuto.

2. Il servizio può essere svolto dall'Amministrazione comunale in economia, o mediante appalto a terzi, e comunque nelle forme previste dal D. Lgs. n°267/2000.

3. Le modalità del suo svolgimento (zone interessate, modalità di svolgimento, frequenza dei passaggi) sono stabilite nei capitolati speciali di affidamento del servizio.

In particolare:

- Spazzamento strade pubbliche:

raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni effettuato entro il perimetro comunale secondo frequenze differenziate a seconda della tipologia dell'area interessata.

- Cestini e contenitori:

allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici e/o uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi cestini raccogli carte e similari in aree pubbliche e/o private ad uso pubblico. E' vietato conferire rifiuti urbani domestici o altri rifiuti in detti contenitori. Lungo i percorsi naturalistici e nelle aree ricreative in genere possono essere collocati adeguati contenitori opportunamente segnalati con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo.

I contenitori collocati nelle aree pubbliche e private devono essere svuotati secondo le modalità e con le frequenze previste nel capitolato speciale del servizio di spazzamento strade.

TITOLO 7 - NORME PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 29 - Oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali

1. I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 16 del D.Lgs.n°22/97.
- d) tramite servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, che l'Amministrazione comunale si riserva di istituire, al di fuori della privativa comunale, previa adozione di apposito atto deliberativo nelle forme previste dal D.Lgs. n°267/00.

2. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta qualora ne abbia titolo;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del D.Lgs.n°22/97 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.

TITOLO 8 - L'IMPOSTAZIONE DELLA MANOVRA TARIFFARIA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, CON I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E LE MODALITA' DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI.

Articolo 30 - Soppressione della tassa Rsu

1. A partire dal 01.01.2003 sono soppressi la tassa che regolava il pagamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati ai sensi del D.Lgs.n°507/93 ed il precedente regolamento che la disciplinava.

Articolo 31 - Istituzione della Tariffa

1. Per la copertura dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs.n°22/97², apposita tariffa.
2. Le modalità applicative della tariffa sono previste dall'art. 49 del D.Lgs.n°22/97 e dal presente regolamento.
 1. La tariffa è determinata dal Comune; è applicata e riscossa dal Comune nella forma ritenuta più idonee tra le seguenti:
 - a) Gestione diretta da parte dell'Ente;
 - b) Gestione affidata a soggetti terzi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n°446/97.
 2. Qualora la gestione del servizio fosse affidata a terzi, il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 32 - Articolazione e commisurazione della tariffa

1. La tariffa di riferimento, la ripartizione fra costi fissi e variabili, nonché le formule relative sono adottate sulla base dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99³.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere

² D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.

³ D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 1999, n. 129, S.O.

ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, ai costi di smaltimento e all'entità dei costi di gestione, così come previsto dal D.P.R. 158/99 e relativi allegati.

3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali basati sulla produzione di rifiuti delle due tipologie di utenza desunti dall'applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99. La ripartizione percentuale dei costi viene eseguita secondo le modalità previste dal metodo normalizzato. I calcoli saranno effettuati annualmente in sede di determinazione della tariffa.
5. Il Consiglio Comunale annualmente, entro i termini di legge vigenti, mediante l'approvazione del Piano Finanziario approvato ai sensi del D.P.R. 158/99 stabilirà le percentuali di copertura relative alla quota fissa e alla quota variabile;
6. La Giunta Comunale, nell'ambito delle proprie competenze stabilirà:
 - a) i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della superficie degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza), Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza), Kc (coefficiente potenziale di produzione), Kd (coefficiente di produzione in Kg/mq anno) di cui al seguente art. 33;
 - b) l'eventuale percentuale di maggiorazione della tariffa da applicare ai centri commerciali integrati qualora gli stessi optino per una gestione unitaria di raccolta differenziata dei rifiuti;
 - c) l'eventuale percentuale di maggiorazione della tariffa da applicare alle utenze domestiche riunite in "residence" autorizzate dall'Ufficio Ambiente ad una gestione unitaria di raccolta differenziata dei rifiuti;
 - d) coefficienti Kd diversi da quelli minimi stabiliti con il D.P.R. 158/99 – tabella 4a – qualora, a seguito di puntuali verifiche eseguite da personale autorizzato, risultassero valori di produzione Kg/mq anno inferiori.
6. Se la deliberazione non è adottata entro i termini di legge, si intendono confermati gli ultimi valori deliberati e vigenti.
7. La tariffa, con la sua parte fissa e con quella variabile, deve comunque arrivare alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del sistema.
8. La manovra tariffaria è ispirata ai seguenti principi:
 - a) il costo complessivo del servizio da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le macro categorie di utenza domestica e non domestica in modo direttamente proporzionale alle rispettive entrate rilevate nell'esercizio precedente dall'elenco di riscossione. Tale criterio garantisce le agevolazioni per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del D.Lgs.n°22/97;
 - b) per le utenze domestiche sono previsti nuclei familiari composti fino a cinque persone in base alle risultanze anagrafiche e pertanto i nuclei familiari più numerosi composti da sei o più persone sono considerati come nucleo da cinque;

- c) per le abitazioni occupate da persone non residenti l'utenza è considerata per la parte fissa con coefficiente pari a quello di un nucleo con un solo componente e per la parte variabile con coefficiente pari a quello di un nucleo familiare composto di due persone salvo conguaglio a fine anno dopo le opportune verifiche;
- d) viene esclusa la quota di costo del servizio di gestione degli imballaggi, che va attribuita direttamente a produttori ed utilizzatori;
- e) per gli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, intendendo per temporaneo l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare.

Articolo 33 - Modalita' di calcolo della tariffa

1. I criteri per il calcolo della parte fissa e della parte variabile sono così determinati:
 - A) Per la parte fissa, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente come segue:
 - a) Per l'utenza domestica verranno adottati dalla Giunta Comunale i coefficienti previsti dalla tabella 1a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, di seguito riportata. Il numero dei componenti il nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° Gennaio dell'anno di riferimento della tariffa. La quota fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (Euro/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per il coefficiente di adattamento "Ka" secondo la formula matematica prevista dal D.P.R.158/99.
 - b) Per l'utenza non domestica verranno adottati dalla Giunta Comunale i coefficienti nei limiti previsti dalla tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, di seguito riportata. La quota fissa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (Euro/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione "Kc" secondo la formula matematica prevista dal D.P.R.158/99.
 - B) Per la parte variabile, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente come segue:
 - a) Per l'utenza domestica verranno adottati dalla Giunta Comunale i coefficienti nei limiti previsti dalla tabella 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, di seguito riportata. Il numero dei componenti il nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° Gennaio dell'anno di riferimento della tariffa. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per il coefficiente di adattamento "Kb" per il costo unitario (Euro/Kg) secondo la formula matematica prevista dal D.P.R.158/99.
 - b) Per l'utenza non domestica verranno adottati dalla Giunta Comunale i coefficienti

nei limiti previsti dalla tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 di seguito riportata. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (Euro/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione "Kd" secondo la formula matematica prevista dal D.P.R. 158/99.

Tabella 1a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99

N. Componenti Del nucleo familiare o convivenza	Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti il nucleo familiare
1	0.80
2	0.94
3	1.05
4	1.14
5 o più	1.23

Tabella 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99

N. Componenti Del nucleo familiare o convivenza	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti il nucleo familiare	
	min	max
1	0.6	1
2	1.4	1.8
3	1.8	2.3
4	2.2	3
5 o più	2.9	3.6

Tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99

Categoria	Kc coeff. potenziale di produzione rifiuti	
	min	max
(1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.40	0.67
(2) Cinematografi e teatri	0.30	0.43
(3) Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0.51	0.60
(4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0.76	0.88
(5) Stabilimenti balneari	0.38	0.64
(6) Esposizioni, autosaloni	0.34	0.51
(7) Alberghi con ristorante	1.20	1.64
(8) Alberghi senza ristorante	0.95	1.08
(9) Case di cura e riposo	1.00	1.25
(10) Ospedali	1.07	1.29
(11) Uffici, agenzie, studi professionali	1.07	1.52
(12) Banche ed istituti di credito	0.55	0.61
(13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0.99	1.41
(14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.11	1.80

(15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.60	0.83
(16)Banchi di mercato beni durevoli	1.09	1.78
(17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.09	1.48
(18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.82	1.03
(19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.09	1.41
(20)Attività industriali con capannoni di produzione	0.38	0.92
(21)Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55	1.09
(22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	5.57	9.63
(23)Mense, birrerie, amburgherie	4.85	7.63
(24)Bar, caffè, pasticceria	3.96	6.29
(25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	2.02	2.76
(26)Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54	2.61
(27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7.17	11.29
(28)Ipermercati di generi misti	1.56	2.74
(29)Banchi di mercato genere alimentari	3.50	6.92
(30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	1.04	1.91

Tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99

Categoria	Kd coeff. di produzione in Kg/mq anno	
	min	max
(1)Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3.28	5.50
(2)Cinematografi e teatri	2.50	3.50
(3)Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	4.20	4.90
(4)Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi	6.25	7.21
(5)Stabilimenti balneari	3.10	5.22
(6)Esposizioni, autosaloni	2.82	4.22
(7)Alberghi con ristorante	9.85	13.45
(8)Alberghi senza ristorante	7.76	8.88
(9)Case di cura e riposo	8.20	10.22
(10)Ospedali	8.81	10.55
(11)Uffici, agenzie, studi professionali	8.78	12.45
(12)Banche ed istituti di credito	4.50	5.03
(13)Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8.15	11.55
(14)Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9.08	14.78
(15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4.92	6.81
(16)Banchi di mercato beni durevoli	8.90	14.58
(17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8.95	12.12
(18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6.76	8.48
(19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8.95	11.55
(20)Attività industriali con capannoni di produzione	3.13	7.53
(21)Attività artigianali di produzione beni specifici	4.50	8.91
(22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	45.67	78.97
(23)Mense, birrerie, amburgherie	39.78	62.55
(24)Bar, caffè, pasticceria	32.44	51.55
(25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	16.55	22.67
(26)Plurilicenze alimentari e/o miste	12.60	21.40
(27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58.76	92.56
(28)Ipermercati di generi misti	12.82	22.45
(29)Banchi di mercato genere alimentari	28.70	56.78

(30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	8.56	15.68
---	------	-------

Articolo 34 - Zone di effettuazione del servizio

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in tutto il territorio comunale, con le modalità indicate all'art. 14.
2. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relativamente alla frequenza della raccolta, l'utente avrà diritto a proporzionale rimborso per il periodo di carente servizio. Al fine di ottenere la riduzione della parte variabile della tariffa l'utente dovrà presentare formale e motivata richiesta attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio all'Ufficio Tributi del Comune, il quale provvederà dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti.
3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere allo smaltimento a proprie spese mediante ditte autorizzate con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, da presentare all'Ufficio Tributi, di una quota della parte variabile della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

Articolo 35 - Soggetti passivi

1. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte operative ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, nei quali si producano rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dalla fruizione del servizio per i locali e le aree in uso esclusivo.
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa si assumono come soggetti alla tariffa i locali e le aree iscritte a ruolo Tarsu 2002 e successive variazioni regolarmente dichiarate dai contribuenti.
4. Per le utenze che insistono nel territorio di più Comuni o in zone di confine, la tariffa verrà riscossa interamente ed in via esclusiva dal Comune autorizzato a svolgere il servizio di raccolta rifiuti.
5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tariffa è dovuta dal proprietario o titolare di diritto

reale di godimento.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa è dovuta in base a quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 36 – Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
2. Ai fini della determinazione della superficie tenuta al pagamento della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
3. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Articolo 37 - Inizio, cessazione e variazione dell'assoggettamento a tariffa

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione o detenzione, tenuto conto della consistenza del nucleo familiare nel caso di utenze domestiche; a tal fine il mese durante il quale l'occupazione o detenzione si è protratta per almeno quindici giorni si conta per intero.
2. Le variazioni delle caratteristiche dell'utenza tali da comportare variazioni di tariffa hanno effetto dal mese stesso se avvenute nei primi quindici giorni; in caso contrario dal primo del mese successivo.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa è stata assolta dall'utente subentrante.

Articolo 38 - Locali ed aree non tenuti al pagamento della tariffa

1. Non sono tenuti al pagamento della tariffa, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- locali destinati a centrale termica;
 - vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
 - locali, o parti di essi, occupati da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso;
 - superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi ;
 - locali non allacciati ai servizi a rete o privi di mobilio e suppellettili;
 - edifici o parti di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto;
 - cavedi, cortili interni non accessibili;
 - locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
 - locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,50 metri;
 - fabbricati non agibili ove tali circostanze sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
 - aree scoperte, diverse dall'area verde, pertinenziali od accessorie di civili abitazioni;
 - aree comuni del condominio includendo in tal senso le aree verdi, quelle diverse dal verde ed i locali comuni coperti;
 - aree scoperte adibite a verde accessorie o pertinenziali a qualsiasi locale od area tassabile.
2. I locali e le aree non tenuti al pagamento della tariffa di cui al comma precedente dovranno essere indicate nella denuncia.

Articolo 39 - Computo della base imponibile della parte fissa della tariffa

1. La superficie totale di riferimento per il calcolo della tariffa, espressa in metri quadrati e arrotondata all'unità più prossima, è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Le superfici delle aree scoperte operative sono soggette a tariffa.

Articolo 40 - Agevolazioni e riduzioni

1. Le utenze non domestiche, che avviino al recupero rifiuti assimilati agli urbani e che producano idonea documentazione secondo quanto previsto dal 14° comma dell'art.49 del D.Lgs.n°22/97, hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa mediante l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile, calcolato quale rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e la quantità presunta media di produzione su tale superficie(SupxKd).
2. Le utenze non domestiche in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o EMAS rilasciata da Enti e/o istituti accreditati SINCERT o equivalenti hanno diritto ad una riduzione della tariffa complessiva (parte fissa e parte variabile) pari al 10%.

3. Sono esenti dalla tariffa, oltre ai casi espressamente previsti dagli artt. 36 e 38 del presente Regolamento:
 - a) i locali utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali ed aree adibiti ad uffici e servizi comunali gestiti in forma diretta;
 - c) le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertato disagio socio-economico, attestato con apposita relazione da parte dei servizi sociali;
 - d) il cittadino residente, ospite in modo permanente presso case di riposo o strutture ospedaliere a lunga degenza e dalle stesse certificate, non è soggetto passivo ai fini della determinazione della tariffa e l'eventuale abitazione per la quale dovesse risultare unico residente, come da documentazione anagrafica, è esclusa dalla tariffa stessa.
 - e) L'anziano o disabile che trasferisce la propria residenza nella abitazione di un figlio, trasferimento certificato dalla iscrizione del soggetto nello stato di famiglia, è escluso dal pagamento della tariffa e pertanto, la nuova composizione del nucleo familiare del figlio non viene assunta come base per il calcolo della tariffa che rimane conteggiata sulla base della composizione del nucleo familiare prima della modifica.
4. I locali e le aree adibiti ad attività economiche stagionali con periodi inferiori a sei mesi all'anno, hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50% calcolata su base annua; l'attività stagionale deve risultare da licenza rilasciata dai competenti organi.
5. Le superfici occupate da imprese esercenti lo spettacolo viaggiante sono soggette al pagamento, tramite bollettino di conto corrente postale, della tariffa di cui alla categoria 30, maggiorata del 100 per cento e rapportata al periodo di effettiva occupazione.
6. La misura tariffaria per l'occupazione temporanea di cui all'articolo 31 lettera e) del presente regolamento, è determinata sulla base della tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di attività rapportata a giorno e maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento.

Articolo 41 - Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree di cui al comma 1) art. 35 del presente Regolamento, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso. Gli elementi che devono essere contenuti nella denuncia sono:
 - a) il codice fiscale del soggetto passivo o la partita I.V.A. in caso di ditta;

- b) gli elementi identificativi del nucleo familiare o dei conviventi che occupano l'immobile;
 - c) le indicazioni relative all'identificazione dell'immobile o dell'area occupati e/o detenuti;
 - d) i rappresentanti legali in caso di azienda e la residenza degli stessi;
 - e) la denominazione, la sede legale, le persone che hanno la rappresentanza e l'amministrazione in caso di enti, associazioni, istituti, società o altra organizzazione;
 - f) l'indicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali o aree denunciate;
 - g) la data di inizio dell'occupazione e/o detenzione;
 - h) la sottoscrizione da parte di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni l'utente è tenuto a presentare una denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma 1, salvo che non si tratti di variazione nel numero dei componenti il nucleo familiare dei residenti che verrà rilevata d'ufficio in modo automatizzato dagli archivi anagrafici.
3. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio Comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Articolo 42 - Accertamento e controllo

1. L'ufficio comunale può rivolgere alle utenze motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti non in possesso dell'Ente ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Responsabile del Servizio Tributi e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla parte fissa della tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo e richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
3. In caso di mancata denuncia, l'Ufficio Tributi contesterà in base ad elementi in suo possesso i dati da inserire negli elenchi di riscossione, tramite notifica di apposito atto con trenta giorni di tempo per eventuali controdeduzioni.

4. L'organo competente in materia di contenzioso è individuato nella figura del giudice ordinario, secondo le forme e le procedure stabilite dalla legge .

Articolo 43 - Modalità di determinazione, pagamento e riscossione della tariffa

1. La Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio tributi determina la tariffa da attribuire ad ogni utenza, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento. Nel medesimo provvedimento di determinazione della tariffa sarà disposto anche il numero delle rate con cui porre in riscossione gli importi.
2. La tariffa è riscossa mediante avviso di pagamento/fattura inviato all'utente unitamente ai bollettini di versamento in conto corrente; le operazioni di riscossione dell'avviso di pagamento/fattura possono avvenire mediante altri mezzi di pagamento bancari e comunque sempre previa iscrizione degli utenti in appositi elenchi riepilogativi di riscossione.
3. Su istanza del contribuente iscritto negli elenchi di riscossione il Responsabile del Servizio Tributi può concedere, per gravi e documentati motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico se l'avviso di pagamento/fattura è comprensivo di arretrati. Nel caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto negli elenchi di riscossione è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del saggio di interesse legale.

Articolo 44 – Rimborsi

1. In caso di errore o duplicazione e comunque in qualunque caso in cui venga riconosciuta non dovuta, in tutta od in parte, la tariffa posta in riscossione, il Comune provvede allo sgravio o al rimborso entro 90 giorni dalla domanda presentata dall'utente o da quando viene definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Il diritto allo sgravio e al rimborso si prescrive nei termini stabiliti dalla legge.
2. Lo sgravio o il rimborso della tariffa iscritta negli elenchi di riscossione, riconosciuta non dovuta, è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica dell'avviso di pagamento/fattura. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 36 del presente Regolamento.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura pari al saggio di interesse legale.

Articolo 45 – Divieti

1. Su tutto il territorio comunale è vietato:
 - a) Abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori stradali, salvo il deposito temporaneo ai fini della raccolta come normati nel Titolo II del presente

- regolamento;
- b) Conferire nell'isola ecologica custodita e nei contenitori stradali rifiuti non prodotti nel territorio comunale di Arzignano;
 - c) Conferire nell'isola ecologica custodita rifiuti speciali assimilabili agli urbani senza l'autorizzazione del Comune;
 - d) Conferire e depositare rifiuti nell'isola ecologica custodita in difformità dalle indicazioni indicate negli appositi contenitori o fornite degli addetti alla vigilanza. E' inoltre vietato conferire e depositare i rifiuti al di fuori del cancello o della recinzione dell'isola ecologica a stessa, o conferire i rifiuti durante gli orari di chiusura dell'isola ecologica;
 - e) Conferire nei contenitori dedicati a specifiche categorie di rifiuti materiali non compatibili per quantità o qualità;
 - f) Depositare su aree pubbliche o private aperte al pubblico rifiuti oggetto di raccolta differenziata, in orarie con modalità diverse da quelle prescritte dal presente regolamento e/o da apposita ordinanza del Sindaco;
 - g) Smaltire i rifiuti urbani in maniera diversa da quanto previsto dal presente regolamento e comunque al di fuori del territorio del Comune di Arzignano.

Articolo 46 – Sanzioni

1. In caso di omessa denuncia il Comune, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, emette motivato atto di accertamento per il recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, alla sanzione amministrativa dal 100 al 200% con un minimo di Euro 51,00 oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del D.Lgs. 5.2.97, n.22.
2. In caso di infedele od incompleta denuncia il Comune, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, emette motivato atto di accertamento per il recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, alla sanzione amministrativa dal 50 al 100% oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del D.Lgs. n°22/97.
3. In caso di tardiva denuncia, si provvederà al recupero della tariffa dovuta per i periodi antecedenti, aumentata degli interessi moratori stabiliti dalla legge, tramite iscrizione diretta negli elenchi di riscossione e notifica dell'avviso di pagamento/fattura.
4. In caso di omesso o tardivo versamento il Comune, addebiterà all'utente nell'avviso di pagamento/fattura successivo, gli interessi moratori nella misura stabilita dalla legge.
5. Gli atti di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso, nei termini del legge, al giudice ordinario.

6. Per le violazioni al presente regolamento in materia non tariffaria e non previste da leggi statali o regionali, si applica le sanzioni previste dall'articolo n°7 bis del D.Lgs. n°267/2000.
7. I rifiuti collocati dal produttore, per la raccolta da parte del servizio pubblico, in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitative prescritte dal presente regolamento verranno lasciati sul posto con obbligo da parte del produttore medesimo di ritirarli dagli spazi pubblici immediatamente dopo il passaggio degli operatori e di conferirli adeguati alle norme nel passaggio del servizio successivo. Fatto salvo le sanzioni previste dal comma 4 del presente articolo, nel caso le violazioni e/o le inadempienze provocassero disservizi e/o compromissioni igienico-ambientali, il responsabile dell'Ufficio Ambiente provvederà ad ordinare l'esecuzione d'ufficio delle operazioni necessarie per ripristinare la legalità violata, ponendo le spese a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 47 - Obblighi degli uffici comunali

1. Gli Uffici Comunali sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tariffa.

TITOLO 9 - ABROGAZIONI

Articolo 48 - Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le normative regolamentari precedentemente emanate dal Comune di Arzignano in materia di gestione del servizio di rifiuti urbani e applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solido urbani.

ALLEGATO 1

Criteria di assimilazione dei rifiuti speciali urbani

CRITERI QUANTITATIVI

Sono considerati rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto A dell'art. 23 del Regolamento prodotti nei locali ed aree di seguito specificate e nei limiti quantitativi a fianco riportati:

Cat.	LOCALI ED AREE IN CUI SI ESERCITA LA SEGUENTE ATTIVITA'	QUANTITA' MASSIMA DI FRAZIONE UMIDA SETTIMANALE	QUANTITA' MASSIMA DI FRAZIONE SECCA SETTIMANALE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto	Illimitata	illimitata
2	Cinematografi e teatri	Illimitata	illimitata
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta al pubblico	Illimitata	Max. n°6 sacchi da 80 lt.
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Illimitata	illimitata
5	Stabilimenti balneari	Illimitata	illimitata
6	Esposizioni, autosaloni	Illimitata	Max. n°6 sacchi da 80 lt.
7	Alberghi con ristorante	Illimitata	illimitata
8	Alberghi senza ristorante	Illimitata	illimitata
9	Case di cura e riposo	Illimitata	illimitata
10	Ospedali	Illimitata	illimitata
11	Uffici, agenzie, studi professionali	Illimitata	illimitata
12	Banche ed Istituti di credito	Illimitata	illimitata
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	Illimitata	Max. n°8 sacchi da 80 lt.
14	Edicola, farmacia, tabaccheria	Illimitata	illimitata
15	Negozi particolari quali antiquariato, tende, tessuti	Illimitata	Max. n°6 sacchi da 80 lt.
16	Banchi di mercato beni durevoli	Illimitata	Max. n°6 sacchi da 80 lt.
17	Parrucchieri, estetisti, barbieri	Illimitata	illimitata
18	Botteghe artigiane tipo falegname, fabbro, elettricista	Illimitata	Max. n°6 sacchi da 80 lt.
19	Carrozzeria, elettrauto,	Illimitata	Max. n°6 sacchi da 80 lt.

COMUNE DI ARZIGNANO

	autofficina		
20	Attività artigianali ed industriali in genere	Illimitata	Max. n°6 sacchi da 80 lt.
21	Attività artigianali/industriali in genere	Illimitata	Rifiuti non assimilati
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub	Illimitata	illimitata
23	Mense, birrerie, amburgherie	Illimitata	illimitata
24	Bar, caffè, pasticcerie	Illimitata	illimitata
25	Negozi generi alimentari e macellerie	Illimitata	illimitata
26	Plurilicenze alimentari e miste	Illimitata	illimitata
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	Illimitata	illimitata
28	Ipermercati di generi misti	Illimitata	illimitata

